

STATUTO

“FONDAZIONE PROGETTO GENUS BONONIAE”

PREAMBOLO

Al fine di accrescere il potenziale socioculturale del polo museale affidato alla società strumentale Genus Bononiae – Musei della Città S.r.l. Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna ha promosso la trasformazione della società in Fondazione Progetto Genus Bononiae.

La nuova veste giuridica è ritenuta dalla Fondazione più rispondente agli obiettivi perseguiti attraverso l'esercizio di un'attività diretta nel settore dell'arte e dei beni culturali preordinata non già al conseguimento di un utile da distribuire, bensì alla realizzazione del fine istituzionale di rendere il polo museale sempre più un luogo di programmazione culturale con un'offerta di eventi destinati alla fruizione pubblica nazionale e internazionale, nonché di studio, ricerca, catalogazione e conservazione del patrimonio di memoria di Bologna.

Articolo 1

(Denominazione, sede e durata)

- 1.1 Per iniziativa di Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna, di seguito anche “**Fondazione Carisbo**” o “**Fondatore**”, è costituita la Fondazione “Fondazione Progetto Genus Bononiae” (“**Fondazione**”), in continuità con l'attività di Genus Bononiae – Musei della Città S.r.l., dalla cui trasformazione deriva.
- 1.2 La Fondazione ha sede legale in Bologna presso la sede legale della Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna.
- 1.3 La Fondazione ha durata illimitata.

Articolo 2

(Rapporto di strumentalità)

- 2.1 La Fondazione opera, ai sensi della legge 23 dicembre 1998, n. 461 e del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, come ente strumentale per la realizzazione degli scopi statutari perseguiti dal Fondatore per la promozione e la diffusione dell'arte, la conservazione e valorizzazione dei beni culturali e ambientali.
- 2.2 La Fondazione, in coerenza con le finalità della società da cui deriva, è soggetta alle direttive di indirizzo, programmazione e controllo, emanate ed esercitate dalla predetta Fondazione Carisbo. Nel rispetto ed entro il limite dell'equilibrio economico-patrimoniale della Fondazione, quest'ultima è tenuta a dare esecuzione alle direttive, nonché ad osservare le disposizioni, relative agli indirizzi, alla programmazione e al controllo, così come di volta in volta emanate

dalla Fondazione Carisbo, nonché a collaborare con la medesima Fondazione Carisbo per l'attuazione delle predette direttive e disposizioni.

- 2.3 Ai fini di cui al precedente comma 2.2, la Fondazione si adegua alle previsioni del *'Disciplinare interno dei rapporti tra la Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna e gli enti strumentali'* nella formulazione tempo per tempo vigente, ovvero ad altro analogo documento, comunque denominato, allo scopo eventualmente adottato dalla Fondazione Carisbo e comunicato alla Fondazione.

Articolo 3 **(Scopo, finalità e attività)**

- 3.1 La Fondazione non ha scopo di lucro e mira a promuovere le ricerche, gli studi e la formazione aventi ad oggetto lo sviluppo e la diffusione della conoscenza nei settori dell'arte e della cultura.
- 3.2 Per il raggiungimento del suo scopo, la Fondazione, in coerenza con le finalità perseguite dal Fondatore:
- a) allestisce e gestisce i musei e le attività ad essi connesse, ivi compreso l'acquisto di quadri ed altri beni mobili artistici, nonché di arredi, attrezzature e manufatti a ciò strumentali, nei limiti in cui l'acquisto dei predetti beni sia strettamente funzionale alla costituzione *ex novo* o al completamento di collezioni artistiche o culturali impiegate dalla Fondazione per le attività, i fini e gli scopi di cui al presente articolo;
 - b) allestisce e gestisce mostre di carattere storico, artistico e culturale, in particolare per la valorizzazione del patrimonio storico, artistico e culturale della Fondazione Carisbo e della città di Bologna;
 - c) promuove lo studio, l'organizzazione e la realizzazione di manifestazioni ed eventi in genere nell'ambito dei settori dell'arte e della cultura, anche di intesa con soggetti pubblici e/o privati, curandone la relativa gestione in proprio e per il tramite di terzi fornitori;
 - d) organizza e realizza progetti di restauro di beni culturali ed artistici, nonché di divulgazione delle iniziative attuate o promosse nei settori suddetti attraverso opportune attività editoriali e/o di comunicazione in genere, anche di intesa con soggetti pubblici e/o privati.
- 3.3 Ai predetti fini, la Fondazione può:
- (i) acquistare a qualsiasi titolo immobili e complessi immobiliari destinati ad attività museali, di carattere culturale e artistico o strumentali o connesse;
 - (ii) ristrutturare, anche accedendo a finanziamenti pubblici, gli immobili e i complessi immobiliari di cui al precedente punto (i);

- (iii) gestire gli immobili, detenuti a titolo di proprietà ovvero ad altro titolo, destinati a sedi museali e ad attività di carattere culturale e artistico o strumentali o connesse;
- (iv) realizzare ogni altra iniziativa che l'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione riterrà utile per il raggiungimento del suo scopo con il consenso della Fondazione Carisbo.

Articolo 4 (Patrimonio)

- 4.1 Il patrimonio della Fondazione, rappresentato inizialmente dal patrimonio della trasformata società Genus Bononiae - Musei della Città S.r.l., è costituito da:
- a) il fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro o beni mobili ed immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento dei suoi scopi, effettuati dal Fondatore;
 - b) i proventi derivanti dallo svolgimento della propria attività che siano stati destinati ad incrementare il patrimonio sulla base di un'apposita delibera dell'organo amministrativo della Fondazione;
 - c) le contribuzioni pubbliche e/o private che siano state destinate ad incrementare il patrimonio sulla base di un'apposita delibera dell'organo amministrativo della Fondazione;
 - d) ogni altro bene che a qualsiasi titolo pervenga alla Fondazione, ivi compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le modalità previste nel presente Statuto, nonché i beni oggetto di donazioni, purché espressamente destinati ad incrementare il patrimonio della Fondazione.
- 4.2 Il patrimonio della Fondazione è totalmente vincolato al perseguimento degli scopi statutari ed è amministrato osservando criteri prudenziali di rischio.

Articolo 5 (Fondo di gestione)

- 5.1 Per lo svolgimento delle attività previste dall'articolo 3, la Fondazione si avvale:
- a) delle risorse indicate al precedente articolo 4 che non costituiscano o siano state espressamente destinate ad incrementare il fondo di dotazione stabile della Fondazione;
 - b) di ogni altra somma di denaro versata dal Fondatore e/o dai contributi versati da ogni altro ente, pubblico o privato, che intenda sostenere le attività della Fondazione.
- 5.2 Durante la vita della Fondazione non possono essere distribuiti, neanche indirettamente, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale.

- 5.3 Il residuo attivo eventualmente risultante dal bilancio viene reinvestito per il perseguimento delle finalità o portato ad incremento del patrimonio della Fondazione, secondo le determinazioni dell'organo amministrativo.

Articolo 6 **(Organi della Fondazione)**

- 6.1 Sono organi della Fondazione:
- a) l'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione,
 - b) il Presidente del Consiglio di Amministrazione, ove nominato;
 - c) il Revisore dei Conti o il Collegio dei Revisori dei Conti.
- 6.2 Nella nomina dei componenti degli organi della Fondazione il Fondatore assicura la rappresentanza di genere.
- 6.3 La nomina a componente degli organi e a Direttore della Fondazione è subordinata alla sottoscrizione del Codice Etico adottato dal Fondatore contenente l'insieme dei valori, dei principi, delle linee di comportamento cui devono ispirarsi e attenersi i componenti degli Organi Sociali, gli esponenti e il personale della Fondazione, nell'ambito della propria attività, nelle relazioni reciproche e con le persone che entrano in rapporto con la Fondazione.

Articolo 7 **(Composizione, nomina e requisiti dell'organo amministrativo)**

- 7.1 La Fondazione è amministrata da un Amministratore Unico ovvero da un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri, incluso il Presidente.
- 7.2 L'Amministratore Unico o i membri del Consiglio di Amministrazione sono nominati dalla Fondazione Carisbo, salvo quanto previsto dal successivo comma 10.1, e possono essere dalla stessa revocati.
- 7.3 Gli Amministratori, in caso di organo collegiale, ovvero l'Amministratore Unico, durano in carica tre esercizi, incluso quello di nomina, e scadono alla data di approvazione del bilancio del terzo esercizio. Gli Amministratori sono rieleggibili, per un solo mandato consecutivo al primo. Due mandati non si considerano consecutivi laddove il secondo venga assunto dopo che siano trascorsi almeno tre anni dalla cessazione del precedente. Ai fini della valutazione sulla consecutività tra mandati si tiene conto dei soli mandati che siano stati espletati per un periodo almeno pari alla metà della durata ordinaria della carica o anche per un periodo inferiore nel solo caso di mandato cessato per dimissioni. I mandati espletati per una durata inferiore non possono escludersi, ai fini del computo dei mandati complessivi, per più di una volta.
- 7.4 L'assunzione della carica di componente del Consiglio di Amministrazione o di Amministratore Unico è subordinata al possesso di specifici requisiti di professionalità, quali conoscenze in materie inerenti ai settori dell'arte e della

cultura ovvero una comprovata esperienza nell'ambito della libera professione o in campo imprenditoriale o accademico, ovvero ancora l'esercizio di funzioni di amministrazione o direzione presso enti pubblici o privati di dimensioni adeguate rispetto alla struttura della Fondazione.

- 7.5 Almeno trenta giorni prima della scadenza del mandato o tempestivamente in caso di cessazione per qualunque causa di un componente dell'Organo di amministrazione, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, oppure, in caso di cessazione dell'Amministratore unico o di tutti gli Amministratori, il Revisore unico o il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, richiede al Fondatore, mediante lettera raccomandata A/R o posta elettronica certificata, di determinare la composizione del nuovo Organo e provvedere alla relativa nomina.
- 7.6 Non possono ricoprire la carica di Amministratori e, se comunque nominati, decadono dalla carica con dichiarazione del Consiglio di Amministrazione o, in caso di Amministratore unico, con dichiarazione del Revisore unico o del Collegio dei Revisori dei Conti:
- i) coloro che si trovano in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'articolo 2382 cod. civ.;
 - ii) il coniuge, l'unito/a civilmente, il convivente di fatto, i parenti o affini dei componenti in carica gli organi di indirizzo, di amministrazione e di controllo della Fondazione Carisbo;
 - iii) i dipendenti in servizio della Fondazione, di società da quest'ultima controllate, nonché il coniuge, l'unito/a civilmente, il convivente di fatto di detti dipendenti, i loro parenti o affini;
 - iv) coloro che ricoprano cariche negli organi di indirizzo, amministrazione e controllo, o che svolgano funzioni di direzione, di altre fondazioni di origine bancaria diverse dalla Fondazione Carisbo;
 - v) coloro che abbiano causato danno alla Fondazione o alla Fondazione Carisbo, nonché coloro che abbiano in corso una lite, di qualsivoglia genere e natura, con la Fondazione o la Fondazione Carisbo;
 - vi) coloro che, salvi gli effetti della riabilitazione, risultino condannati anche con sentenza non definitiva: *(a)* a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento; *(b)* alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del Codice Civile o per un delitto in materia fallimentare; *(c)* alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria; *(d)* alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;

- vii) coloro che si trovino in una delle seguenti situazioni o ipotesi: *(a)* applicazione su richiesta delle parti, anche con sentenza non definitiva, di una delle pene previste sub punto vi), lettera (c), che precede; *(b)* coloro che siano stati sottoposti a misure di prevenzione disposta dall'autorità giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione e dell'estinzione del reato; i; *(c)* applicazione di una misura cautelare di tipo personale.
- 7.7 Fondazione Carisbo stabilisce i compensi spettanti ai componenti del Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore Unico.
- 7.8 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione, Fondazione Carisbo provvede alla loro sostituzione, applicandosi la procedura di cui al comma 7.4. Il mandato del componente del Consiglio di Amministrazione nominato in sostituzione del componente cessato per una qualunque causa scade con quello del Consiglio di cui viene a fare parte.
- 7.9 In caso di organo collegiale, se per dimissioni o per altre cause viene a mancare la maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione s'intende decaduto l'intero Consiglio.

Articolo 8

(Attribuzioni dell'organo amministrativo)

- 8.1 L'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i più ampi poteri per l'ordinaria e la straordinaria amministrazione della Fondazione. L'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione agisce nel rispetto dei programmi annuali e pluriennali di attività adottati dalla Fondazione Carisbo nei quali sono individuati, in rapporto alla gestione e all'utilizzazione del patrimonio, le strategie generali, gli obiettivi da perseguire nel periodo considerato, nonché le linee, le priorità e gli strumenti di intervento.
- 8.2 Fermo quanto previsto nel precedente comma 8.1, le decisioni concernenti le seguenti materie:
- (a) acquisizione o cessione di una partecipazione in società, consorzi ed altre analoghe strutture associative, nonché l'acquisto, la vendita ed il conferimento di aziende o di rami d'azienda;
 - (b) proposte aventi ad oggetto modifiche dello Statuto; fusioni, scissioni o liquidazione della Fondazione;
 - (c) approvazione della struttura tecnica amministrativa di cui all'articolo 16;
 - (d) concessione di garanzie o assunzione di impegni finanziari da parte della Fondazione;

- (e) stipulazione, modificazione o risoluzione di contratti di consulenza, prestazione di servizi, lavori, forniture beni a favore della Società per importi superiori per singola operazione a quanto previsto dal Disciplinare interno di cui all'art. 2.3;
- (f) nomina e revoca del Direttore, ove ritenuto opportuno;
- (g) approvazione del bilancio preventivo e consuntivo;
- (h) ogni ulteriore materia che sia suscettibile di incidere sulle finalità generali e gli indirizzi strategici dell'attività istituzionale della Fondazione, nonché sulla possibilità della Fondazione medesima di perseguire il proprio scopo istituzione;

potranno essere assunte dall'Amministratore Unico o dal Consiglio di Amministrazione solo previo parere positivo vincolante della Fondazione Carisbo.

- 8.3 Al fine di consentire alla Fondazione Carisbo di esprimere il parere di cui al precedente comma 8.2, l'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione – con congruo anticipo – è tenuto a trasmettere alla Fondazione Carisbo una dettagliata e puntuale informativa circa il contenuto della decisione che intende adottare e le modalità mediante le quale intende dare esecuzione a tale decisione, unitamente alla richiesta di espressione da parte della Fondazione Carisbo del preventivo consenso ai sensi del richiamato comma 8.2. Per la trasmissione del fascicolo di bilancio e della relativa informativa il termine per la richiesta di parere è fissato al 28 febbraio di ciascun anno di esercizio.
- 8.4 La Fondazione Carisbo è tenuta riscontrare la richiesta di parere e, quindi, a trasmettere alla Fondazione le proprie determinazioni. Qualora Fondazione Carisbo non riscontri per iscritto la richiesta della Fondazione, la richiesta medesima si intenderà come negata dalla medesima Fondazione Carisbo.

Articolo 9

(Adunanze dell'organo amministrativo)

- 9.1 In caso di organo amministrativo collegiale, lo stesso è presieduto dal Presidente e si riunisce almeno una volta all'anno su convocazione di quest'ultimo, ovvero qualora ne faccia richiesta scritta il Presidente della Fondazione Carisbo che può partecipare come uditore alle riunioni essendo sempre invitato.
- 9.2 La convocazione è effettuata tramite avviso da inviarsi almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza o, in caso di comprovata urgenza, con preavviso di almeno due giorni, tramite comunicazione trasmessa all'indirizzo di posta elettronica comunicato da ciascun Consigliere al momento della nomina.

- 9.3 Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il luogo, il giorno, l'ora e l'ordine del giorno. Le adunanze del Consiglio di Amministrazione possono svolgersi anche per teleconferenza o videoconferenza tramite sistemi di audio e telecomunicazione idonei ad assicurare l'adeguata partecipazione dei membri agli eventi oggetto di verbalizzazione. In tal caso, l'avviso di convocazione contiene anche i riferimenti necessari ad assicurare la connessione alla teleconferenza o videoconferenza.
- 9.4 L'adunanza si considera in ogni caso tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente della Fondazione.
- 9.5 Il Consiglio di Amministrazione è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica e le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
- 9.6 Il Consiglio di Amministrazione si considera regolarmente costituito, anche se non convocato secondo le modalità sopra precisate, qualora sia presente la totalità dei suoi membri in carica.
- 9.7 Delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario nominato dal Consiglio di Amministrazione anche tra persone esterne al Consiglio stesso.
- 9.8 Il verbale redatto dal Segretario deve essere trasmesso al Presidente di Fondazione Carisbo e a tutti i membri del Consiglio di Amministrazione all'indirizzo di posta elettronica di ciascun Consigliere e deve essere iscritto a cura del Segretario nel libro delle adunanze del Consiglio di Amministrazione.
- 9.9 In presenza di organo amministrativo individuale, l'Amministratore Unico può chiedere al Revisore dei Conti o al Collegio dei Revisori dei Conti di partecipare alle sedute nelle quali assume i provvedimenti di gestione della Fondazione. Possono essere invitati anche il Presidente della Fondazione Carisbo e/o il Segretario Generale della stessa. In tal caso, le riunioni si svolgono presso la sede sociale o altra sede indicata e sono tenute anche con l'ausilio di sistemi di tecnologie per i colloqui a distanza. Tale attività non sostituisce l'esercizio dei compiti di vigilanza e controllo in capo al Revisore dei Conti o al Collegio dei Revisori dei Conti. In tali occasioni, l'Amministratore Unico si può avvalere dell'opera del Direttore, se nominato, o di terzi scelti fra i collaboratori della Fondazione, ovvero fra persone individuate d'intesa con la Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna la quale può mettere a disposizione proprie risorse interne.

Articolo 10

(Presidente del Consiglio di Amministrazione)

- 10.1 Qualora la Fondazione non sia amministrata da un Amministratore Unico, ove non via abbia già provveduto Fondazione Carisbo all'atto della nomina dei Consiglieri, il Consiglio di Amministrazione elegge tra i propri membri il

Presidente e, eventualmente, il Vice Presidente, i quali durano in carica per tutto il tempo per il quale esercitano le funzioni di amministratori.

10.2 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione:

- (i) convoca il Consiglio di Amministrazione;
- (ii) assicura il corretto ed efficace funzionamento del Consiglio di Amministrazione e, a tal fine, sovrintende la corretta esecuzione delle deliberazioni consiliari e a tutte le iniziative della Fondazione;
- (iii) assume il ruolo di referente istituzionale per i rapporti con la Fondazione Carisbo;
- (iv) è competente su ogni altra materia a lui espressamente riservata dalla legge e dal presente Statuto.

10.3 In caso di impedimento o di assenza, le funzioni del Presidente sono esercitate dal Vice-Presidente, se nominato.

Articolo 11

(Struttura tecnico amministrativa)

11.1 La Fondazione opera con tutte le modalità consentite dalla sua natura giuridica privatistica. Previa determinazione vincolante della Fondazione Carisbo ai sensi del comma 8.2, l'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione adotta le soluzioni organizzative, tecniche e amministrative più efficienti e funzionali per il raggiungimento degli scopi della Fondazione.

11.2 La Fondazione, in particolare, può dotarsi di una struttura tecnico-amministrativa interna ovvero ricorrere al Segretario Generale della Fondazione Carisbo ovvero, in presenza di specifiche necessità operative ed organizzative, stipulare appositi contratti di service con la Fondazione Carisbo medesima e/o con terzi fornitori. La struttura tecnico-amministrativa della Fondazione, nello svolgimento delle funzioni e compiti assegnati dall'Organo amministrativo, si rapporta con la struttura operativa del Fondatore.

11.3 Il Consiglio d'Amministrazione o l'Amministratore Unico può altresì provvedere alla nomina di un Direttore, determinandone i poteri, nonché la durata dell'incarico e i compensi previo parere vincolante della Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna ai sensi dell'articolo 8.2. L'incarico di Direttore è incompatibile con la carica di componente degli Organi della Fondazione. Si applicano al Direttore le ipotesi di incompatibilità di cui al comma 7.5.

Articolo 12

(Rappresentanza della Fondazione)

12.1 La rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi e in giudizio, nonché la firma della stessa, spettano all'Amministratore Unico ovvero, qualora nominato, al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di sua

assenza o impedimento, al Vice Presidente, se nominato. In tale circostanza, la firma di chi lo sostituisce attesta l'assenza o l'impedimento del Presidente.

Articolo 13

(Revisore dei Conti o Collegio dei Revisori dei Conti)

- 13.1 Le attività di vigilanza e controllo della Fondazione sono esercitate dal Revisore dei Conti o dal Collegio dei Revisori nominato da Fondazione Carisbo. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri ed anche il suo Presidente è nominato dal Fondatore.
- 13.2 Il Revisore dei Conti o il Collegio dei Revisori dei Conti opera con le attribuzioni e le modalità stabilite dagli articoli 2403, 2403-*bis*, commi 1, 2 e 3, e 2407 del codice civile in quanto applicabili, ivi incluso – salvo diversa deliberazione della Fondazione Carisbo – il controllo contabile, vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Fondazione e sul suo concreto funzionamento. Il Revisore dei Conti o il Collegio dei Revisori dei Conti, inoltre, provvede periodicamente al riscontro degli atti di gestione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili e la fondatezza delle valutazioni patrimoniali, esprime il suo giudizio tramite apposita relazione sul rendiconto preventivo e consuntivo.
- 13.3 Il Revisore dei Conti o il Collegio dei Revisori dei Conti dura in carica 3 esercizi, compreso quello di nomina, e comunque fino all'approvazione del bilancio del terzo esercizio.
- 13.4 La carica di Revisore dei Conti o di componente Collegio dei Revisori dei Conti è incompatibile con qualsiasi altro incarico nella Fondazione.
- 13.5 Il Revisore dei Conti o il Collegio dei Revisori dei Conti assiste alle sedute in cui l'Amministratore Unico adotta le decisioni sulla gestione della Fondazione o ovvero alle adunanze del Consiglio di Amministrazione.
- 13.6 Il Revisore dei Conti o il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti informa il Fondatore dei fatti o atti che possono costituire irregolarità nella gestione o violazione di norme.
- 13.7 Fondazione Carisbo stabilisce i compensi spettanti al Presidente e ai componenti del Collegio dei Revisori dei Conti.

Articolo 14

(Esercizio Finanziario)

- 14.1 L'esercizio finanziario della Fondazione decorre dal 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Articolo 15

(Bilancio preventivo e consuntivo)

- 15.1 Il programma annuale di attività, il bilancio preventivo annuale e il piano triennale sono predisposti dall'Amministratore Unico o dal Consiglio di Amministrazione tenendo conto degli indirizzi programmatici, anche pluriennali, trasmessi dalla Fondazione Carisbo.
- 15.2 Il bilancio consuntivo, redatto dall'Amministratore Unico o dal Consiglio di Amministrazione, corredato dalla relazione del Revisore o del Collegio dei Revisori e accompagnato da una relazione consuntiva sulle attività svolte, è approvato dall'organo amministrativo medesimo entro il 30 aprile di ciascun anno.
- 15.3 Tutti i documenti di programmazione e rendicontazione di cui al presente articolo sono trasmessi alla Fondazione Carisbo per le determinazioni vincolanti ad essa spettanti, nei termini e con le modalità di cui al presente Statuto e al Disciplinare interno dei rapporti tra la Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna e gli enti strumentali, nella versione tempo per tempo vigente.

Articolo 16

(Contabilità)

- 16.1 La Fondazione adotta i criteri contabili ritenuti più idonei dall'Amministratore Unico o dal Consiglio di Amministrazione.
- 16.2 In ogni caso, i criteri contabili adottati dalla Fondazione devono assicurare la chiarezza e la trasparenza della rappresentazione contabile medesima, nel rispetto delle disposizioni di legge e/o di regolamento, tempo per tempo vigenti.
- 16.3 La Fondazione tiene, inoltre, il libro giornale, il libro degli inventari e gli altri libri contabili che si rendano necessari per la propria attività. Per la tenuta di tali libri si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del Codice Civile.
- 16.4 Nel caso in cui eserciti in via diretta attività d'impresa per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 3, la Fondazione tiene una specifica contabilità separata e predispone uno specifico rendiconto da allegare al bilancio consuntivo.

Articolo 17

(Estinzione)

- 17.1 La Fondazione si estingue, secondo le modalità dell'articolo 27 del Codice Civile, quando:
 - a) gli scopi istituzionali di cui all'articolo 3 dello Statuto sono esauriti o divenuti impossibili o di scarsa utilità;
 - b) il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi;
 - c) non è possibile esperire alcuna procedura di trasformazione.

- 17.2 In caso di estinzione della Fondazione il patrimonio residuo sarà devoluto alla Fondazione Carisbo e destinato al sostegno delle attività istituzionali di quest'ultima.

Articolo 18
(Clausola di rinvio)

- 18.1 Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto trovano applicazione le disposizioni del codice civile e le norme di legge vigenti in materia.

Articolo 19
(Foro competente)

- 19.1 Per dirimere le eventuali controversie insorte in relazione all'applicazione e all'interpretazione delle clausole contenute nel presente Statuto è competente esclusivamente il Foro di Bologna.

Articolo 20
(Norma transitoria)

- 20.1 In sede di trasformazione della società "Genus Bononiae – Musei della Città S.r.l." in "Fondazione Progetto Genus Bononiae", i primi componenti degli Organi della Fondazione – ivi inclusi l'organo amministrativo e l'organo di controllo – sono nominati con il medesimo atto deliberativo che dispone la trasformazione, e restano in carica secondo quanto previsto dal presente Statuto.